



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>170</u>	del <u>27 APR. 2016</u>		
Oggetto: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..			
Esecuzione:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>- 2 MAG. 2016</u>		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

*h**h*

Deliberazione n.

170

Riunione del

27 APR. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n. SG/08/2016 del 18 aprile 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. DF/693/16 del 23 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione n.5/2016 del 18 aprile 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. DF/693/16 del 23 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione n.5/2016 del 18 aprile 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabricia

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE

Statuti e Regolamenti

Allegato n.¹.....
Deliberazione n. *170*.....
Riunione del.....2.7. APR. 2016.....

Roma, 20 APR. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Arrampicata Sportiva Italiana**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, con nota n.SG/08/2016 del 18 aprile 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. DF/693/16 del 23 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione n.5/2016 del 18 aprile 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI. La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di giustizia, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
2. Sono punibili gli affiliati, i tesserati, i dirigenti federali, i giudici di gara ed i tecnici iscritti in albi o elenchi federali, i componenti degli organi giudicanti e dell'ufficio della Procura Federale, e gli altri soggetti la cui posizione sia rilevante per l'ordinamento federale, che – in violazione dello Statuto, delle norme federali ivi compresi i provvedimenti assunti dagli organi federali - non assicurino la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
3. Sono, altresì, punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia, disciplinati dal presente regolamento secondo le modalità definite dal Codice della Giustizia Sportiva emanato dal Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

Art. 3 - Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:

- a) Il Giudice sportivo nazionale e la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
- b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 ter Statuto CONI o, se istituita, alla Commissione Federale di Garanzia, per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la FASI è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica

di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

6. La Procura Generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

7. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

8. Il singolo componente dell'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha un interesse personale nel procedimento disciplinare;

b) se sussiste grave inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;

d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini fino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;

e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione.

Deve, altresì, astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, presentando dichiarazione all'organo competente che deciderà senza formalità di procedura.

9. Ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova nei casi in cui è fatto obbligo al componente l'organo giudicante di astenersi, ovvero se il componente di un organo giudicante nell'esercizio delle sue funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale, per le materia di sua competenza, e dall'incolpato. La dichiarazione di ricusazione deve avere forma scritta, enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove.

10. Sulla ricusazione del Giudice sportivo nazionale decide la Corte Sportiva di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Sportiva di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale tra i componenti degli Organi di Giustizia.

11. Sulla ricusazione di un componente del Tribunale Federale decide la Corte Federale di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Federale di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero col-

legio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale tra i componenti degli Organi di Giustizia.

12. Il ricorso per la ricusazione deve essere presentato, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di ricusazione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere, in ogni caso, proposta prima del termine dell'udienza.

13. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della ricusazione o dell'astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo, o da quello designato dal giudice della ricusazione. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice interessato, prima della decisione, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

Art. 4 - Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 5 - Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo

scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FASI, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FASI, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 ter Statuto CONI.

Art. 6 - Accesso alla giustizia



1. Spetta agli Affiliati, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FASI, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

Art. 8 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio e il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO II – INFRAZIONI E SANZIONI

CAPO I – INFRAZIONI

Art. 9 - Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

2. Gli organi giudicanti debbono in ogni caso infliggere una sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Art. 10 - Inosservanza del vincolo di giustizia

1. L'inosservanza del vincolo di giustizia è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Art. 11 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, leda la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Art. 12 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi ad un Organo di Giustizia per essere sentito o di far pervenire gli atti richiesti ovvero renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi.

2. Si applica la sanzione inibitiva da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

3. La mancata collaborazione con gli Organi di Giustizia, a qualsiasi titolo, comporta inoltre l'immediata sospensione a termine da qualsiasi attività, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli affiliati, in quanto direttamente responsabili dell'operato dei propri tesserati.

Art. 13 - Frode sportiva

1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni su età o altri requisiti personali, le norme che regolano la partecipazione all'attività agonistica federale.

2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere, con le modalità di cui al comma precedente, le norme che regolano l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento, ovvero la partecipazione alle assemblee federali o l'assunzione di incarichi federali.

3. Costituisce altresì frode sportiva l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello determinato dal corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero chi compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Risponde per frode sportiva anche il partecipante

alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, ovvero che accolga la promessa.

4. Costituisce frode sportiva ed ogni violazione alla legge 401/89.

5. La frode sportiva è punibile per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con la sospensione a termine dall'attività federale da tre mesi fino al massimo di un anno.

5. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, consumata o tentata, deve informare il Procuratore Federale.

Art. 14 - Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compia o consenta ad altri di compiere, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

2. L'illecito sportivo è punito per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con la sospensione dall'attività federale da sei mesi fino alla radiazione.

3. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.

4. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, consumati o tentati, deve informare il Procuratore Federale.

Art. 15 – Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto i risultati di gare ed eventi organizzati nell'ambito della FASI.

2. Chiunque violi tale divieto è punito con la sospensione a termine dall'attività federale da un minimo di un mese fino ad un massimo di sei.

Art. 16 - Doping

1. Le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari antidoping sono disciplinate dalle "Norme Sportive Antidoping" emanate dal CONI.

Art. 17 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettino ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Art. 18 - Punibilità

1. Sono punibili con le medesime pene previste per i tesserati coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 19 - Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera della federazione da più affiliati è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionatosi a norma di regolamento.

Art. 20 - Aggressione ad un giudice di gara

1. Chiunque aggredisca o tenti di aggredire un Ufficiale di gara è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Art. 21 - Rifiuto della convocazione in una rappresentativa nazionale

1. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali che rifiutino o non rispondano alla convocazione e non si mettano a disposizione della Federazione, ovvero non onorino il ruolo rappresentativo ad essi conferito sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da un mese e fino ad un massimo di un anno.

2. Gli affiliati che non mettano a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi e fino ad un massimo di un anno.

Art. 22 - Altre infrazioni

1. È soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II - SANZIONI

Art. 23 - Tipologia delle sanzioni



1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) confisca parziale o totale dei premi;
- c) esclusione dalla gara;
- d) squalifica del tesserato;
- e) ritiro della tessera atleta;
- f) non assegnazione o revoca di un titolo;
- g) squalifica del campo;
- h) sospensione a termine dalle attività federali;
- i) sospensione del diritto di rappresentare l'affiliato;
- j) interdizione da cariche federali;
- k) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- l) cancellazione da albi e da elenchi;
- m) radiazione.

2. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere d), e), g), h), i), j), k), l) e m).

Art. 24 - Sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla Federazione una somma di denaro nei termini e nella misura determinati dall'organo giudicante.

2. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine indicato dal giudice e fino al momento dell'adempimento:

- per il tesserato, è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
- l'affiliato è sospeso da qualsiasi attività federale, con tutte le conseguenze previste dal Regolamento organico.

3. Le sanzioni pecuniarie irrogate dagli Organi di Giustizia sono comunicate alla Procura Federale dalla Segreteria degli Organi di Giustizia per il controllo sulla loro esecuzione.

Art. 25 - Confisca dei premi

1. La confisca dei premi di qualsiasi natura consiste nel non assegnare ovvero nel revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.

2. La confisca può essere totale o parziale.

Art. 26 - Esclusione dalla gara

1. L'esclusione dalla gara comporta la perdita di ogni punteggio, premio od altro vantaggio connessi alla gara in corso.

Art. 27 - Squalifica del tesserato

1. La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi alle gare per tutta la durata della sanzione.

Art. 28 - Ritiro della tessera atleta

1. La sanzione determina l'inibizione temporanea allo svolgimento dell'attività federale.

Art. 29 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da un giocatore o da un affiliato.

Art. 30 - Squalifica del campo

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare nel proprio impianto o sul proprio terreno di gara manifestazioni federali per un periodo determinato.

Art. 31 - Sospensione a termine dalle attività federali

1. La sospensione da qualsiasi attività federale comporta:
- per il tesserato, il divieto di svolgere qualsiasi attività federale;
 - per l'affiliato, il divieto di organizzare qualsiasi manifestazione federale, di partecipare a qualsiasi attività federale, di usufruire di benefici, anche finanziari.

Art. 32 - Sospensione del diritto di rappresentare l'affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto, per il dirigente, di rappresentare l'affiliato in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Art. 33 - Interdizione da cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato, non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, e comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e le manifestazioni federali.



2. L'interdizione può essere relativa ad una o più cariche ovvero a tutte le cariche.

Art. 34 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali e comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e le manifestazioni federali.
2. L'inibizione perpetua può essere relativa ad una o più cariche ovvero a tutte le cariche.

Art. 35 - Cancellazione da albi e da elenchi

1. La sanzione consiste nell'esclusione di giudici di gara o di tecnici da albi o elenchi dello specifico settore federale in cui operano.

Art. 36 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli albi federali e comporta, per il tesserato, il ritiro definitivo della tessera federale.
2. L'affiliato e il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO III - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 37 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo giudicante, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare e dalla qualità del reo (affiliato o tesserato).
2. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta antecedente e successiva all'infrazione, nonché di quella tenuta nella fase istruttoria e dibattimentale del procedimento.
3. Le sanzioni pecuniarie, che debbono in ogni caso essere inflitte da sole o cumulativamente a sanzioni di altra specie, non possono essere determinate in misura inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) ed in misura superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) per il tesserato e per l'affiliato.
4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi né in misura superiore a cinque anni.

5. L'eventuale sospensione cautelativa non sospende il decorso del termine della sanzione punitiva inflitta.

6. I criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

7. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo derivi da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, decide:

- la non attribuzione di punteggi utili all'affiliato e al tesserato per classifiche e graduatorie federali;
- la non assegnazione o la revoca di un titolo sportivo;
- la confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni.

Art. 38 - Sospensione cautelare
cancellato

Art. 39 - Sospensione ai sensi dell'art.11 c.1 Codice di comportamento sportivo

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni è disposta dal Tribunale Federale.

2. Contro il provvedimento di sospensione, di cui al comma precedente, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello da parte del soggetto sanzionato.

3. Il ricorso deve essere presentato alla Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.

4. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre provvedimenti emessi in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

5. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art 11 comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni, i quali ricoprono cariche negli organi federali o negli organi rappresentativi delle società affiliate, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla federazione la sopravvenienza di tali provvedimenti e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Art. 40 - Tentativo

1. L'affiliato o il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne siano comunque responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se



l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi di per sé costituiscano un'infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione prevista per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 41 - Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

- se la nuova infrazione è della stessa indole;
- se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale dell'organo giudicante decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile qualora sia intervenuto, con riferimento alla prima sanzione irrogata, il provvedimento di riabilitazione.

Articolo 42 - Circostanze attenuanti ed aggravanti. Concorso e valutazione.

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergano a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

- aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze di cui al precedente comma, può prenderne in considerazione altre diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

3. La sanzione disciplinare deve essere aumentata, quando dai fatti accertati emergano a carico degli interessati una o più delle seguenti circostanze:

- aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- aver danneggiato persone o cose;
- aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danno;
- aver agito per abietti o futili motivi;
- aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove.

4. L'organo giudicante, che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti e attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, in cui ritenga che vi sia equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

5. Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, si applica la sanzione prevista per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla; in ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo.

6. Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave prevista per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla; in ogni caso, la sanzione non può essere irrogata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita fino ad un terzo.

7. Le circostanze che attenuano o escludono l'infrazione sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

8. Le circostanze che aggravano l'infrazione sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

9. Nell'ipotesi di concorso di più persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono l'infrazione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto con riguardo al soggetto a cui si riferiscono.

CAPO IV - SANZIONI A CARICO DI TESSERATI E AFFILIATI

Art. 43 - Provvedimenti a carico degli affiliati

1. A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- sanzione pecuniaria;
- confisca parziale o totale dei premi;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- squalifica del campo;
- sospensione a termine dalle attività federali;
- radiazione.

Art. 44 - Provvedimenti a carico dei tesserati

1. A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- sanzione pecuniaria;
- confisca parziale o totale dei premi;

- esclusione dalla gara;
- squalifica;
- ritiro della tessera atleta;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- radiazione;
- sospensione a termine dalle attività federali

Art. 45 - Provvedimenti a carico dei dirigenti

1. A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sospensione del diritto di rappresentare l'affiliato;
- interdizione dalla carica di dirigente federale;
- inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- radiazione.

Art. 46 - Provvedimenti a carico dei giudici di gara

1. A carico dei giudici di gara, iscritti in albi federali, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sospensione temporanea dall'attività;
- cancellazione dagli Albi;
- radiazione.

Art. 47 - Provvedimenti a carico dei tecnici

1. A carico dei tecnici, iscritti in albi o in elenchi federali, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi alla loro attività di insegnamento:

- sanzione pecuniaria;
- sospensione dall'attività a tempo determinato;
- cancellazione dall'albo o dagli elenchi;
- radiazione.

CAPO V - CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 48 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:

- la prescrizione;
- l'amnistia.

2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:

- l'indulto;
- la grazia.

3. La riabilitazione è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

Art. 49 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione; fa cessare anche le sanzioni accessorie.

2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.

3. Il Consiglio Federale deve indicare la data di decorrenza dell'amnistia, che può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il decreto disponga diversamente.

4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

6. Nei procedimenti in corso di svolgimento per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia la decisione di non luogo a procedere.

Art. 50 – Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa stabilisca una data diversa.

4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 51 - Grazia

1. Competente alla concessione è il Presidente federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto, affiliato o tesserato; condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al Presidente federale; non è dovuta alcuna tassa.
6. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della Federazione.

Art. 52 - Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, di indulto e di grazia non sono nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 53 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È pronunciata dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale è stata eseguita o si è estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni sopra indicate.
4. La Corte Federale di Appello, acquisita tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti, si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e la decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale, che provvede alla trascrizione nel casellario federale ed a darne comunicazione all'istante, nel termine di sette giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga irrogata la sospensione per un periodo non inferiore a due anni o la radiazione ovvero nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
7. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

TITOLO III – GIUDICI SPORTIVI

CAPO I – ORGANI

Art. 54 - Giudice sportivo nazionale

1. Presso la FASI sono istituiti i Giudici Sportivi. Essi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Corte Sportiva di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni a livello nazionale e territoriale ed ha sede presso la Federazione.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 13 ter Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia. Dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
Possono essere dichiarati idonei alla nomina di Giudice Sportivo Nazionale, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;


- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nei relativi albi;
 - g) ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale può essere coadiuvato da uno o più supplenti. Giudica in composizione monocratica, in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative a:
- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara

Art. 55 - Corte Sportiva di appello

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, la Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione e giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, in numero non inferiore a sei, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 13 ter Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal l'art. 54, comma 2. I componenti della Corte Sportiva d'Appello durano in carica quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva d'Appello giudica in composizione collegiale con il numero invariabile di tre componenti e del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso, il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento dell'attività di istruzione o trattazione.

CAPO II – PROCEDIMENTI

Art. 56 - Avvio del procedimento



1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 57 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo, a pena di inammissibilità, entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 58 - Fissazione della data di decisione e contraddittorio con gli interessati

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, da adottarsi entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
3. I destinatari del provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 59 - Decisione

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza;
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale della federazione.

Art. 60 - Impugnazione

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma; in tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata entro il termine di trenta giorni, ed è senza indugio comunicata alle parti, pubblicata e trasmessa ai sensi del successivo art. 86.

TITOLO IV – GIUDICI FEDERALI

CAPO I – ORGANI

Art. 61 - Istituzione

1. Presso la FASI sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 62 - Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale. La Corte Federale d'Appello, quale Corte Sportiva d'Appello, esercita anche le funzioni e le competenze di quest'ultima in funzione di Corte Sportiva d'Appello.

Art. 63 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 ter Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Sportiva di Appello si compongono, rispettivamente, il Tribunale di un Presidente - designato dal Consiglio Federale - di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti; la Corte Federale d'Appello, di un Presidente - designato dal Consiglio Federale - di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di vice e di tre membri supplenti.

5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 64 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 65 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 66 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; pe-

rentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 67 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 68 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Affiliati o Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono

essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 67, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 69 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 70 - Provvedimenti cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quanto disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 75, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 74 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 71 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 72 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti, pubblicata e trasmessa ai sensi del successivo art. 86.

Art. 73 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del



contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 74 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 72 e 73.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti, pubblicata e trasmessa ai sensi del successivo art. 86.

Art. 75 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 70 comma 2
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) Se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario.
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la FASI entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 76 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

- 1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO V – PROCURA FEDERALE

CAPO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 77 - Ufficio della Procura Federale

1. È istituito presso la Federazione l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 13 ter Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 63, comma 2, del presente regolamento o in quella degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 13 ter Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una



delle categorie indicate dall'art. 63, comma 2, del presente regolamento, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

5. Il Procuratore Federale ed il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale e di Sostituto Procuratore non può essere rinnovato più di due volte. L'Ufficio non cessa dalle funzioni nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 78 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni al Sostituto Procuratore. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali il Sostituto deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. Il Procuratore Federale e i relativi Sostituti esercitano le proprie funzioni con indipendenza; in nessun caso, possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentati della difesa.

CAPO II – AZIONE DISCIPLINARE

Art. 79 - Azione dell'Ufficio della Procura Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme federali, nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 80

3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente interessati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite, riportato il numero di iscrizione nel casellario federale, il Giudice dinnanzi al quale l'incolpato dovrà comparire, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 80 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nel Casellario di cui al successivo art. 96 le notizie di fatti o atti rilevanti.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel Casellario Federale del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 79, comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 81 - Applicazioni di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione.

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla con-

gruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 82 - Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

5. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

6. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 83 - Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello sport.

Art. 84 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 79, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinaria ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

TITOLO VI – NORME COMUNI

Art. 85 - Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
6. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a 500 euro.
7. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 86 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Art. 87 - Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

2. Le decisioni definitive pronunciate dagli Organi di Giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità individuate con regolamento attuativo da parte della Giunta Nazionale.

Art. 88 - Segreteria degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.

2. Il segretario documenta le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice.

TITOLO VII – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 89 - Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Art. 90 - Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risulta incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VIII – PROCEDURE ARBITRALI

Art. 91 - Arbitrato.

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato, il Tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere la decisione a un Collegio arbitrale.



2. Per quanto non previsto in materia di arbitrato si applicano gli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 92 - Composizione del Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti designati uno ciascuno dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia; questi ultimi provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti degli Organi di Giustizia Federale, entro venti giorni dalla loro nomina.

2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Presidente della Corte Federale di Appello, il quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro alla parte che non vi abbia provveduto nei quindici giorni successivi.

3. Il Presidente designato dalla Corte Federale di Appello può essere ricusato da ciascuna parte; si applicano le disposizioni sulla ricusazione, salva la competenza a decidere che è riservata alla Corte Federale di Appello.

4. Non possono essere nominati membri del Collegio arbitrale:

a) coloro che hanno riportato provvedimenti di carattere disciplinare da parte della Federazione o che risultano sotto provvedimento di sospensione in attesa di giudizio;

b) i membri degli Organi Elettivi, degli Organi di Giustizia della Federazione;

c) i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività;

d) i legali rappresentanti delle Società parti in causa;

e) gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate;

f) coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.

5. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.

5. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e, perché sia reso esecutivo, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri a cura del Presidente del Collegio, presso la Segreteria della Federazione, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 93 - Procedimento e decisione

1. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne richiesta alla Corte Federale di Appello ed alla controparte.

2. La richiesta deve contenere:

- l'indicazione dell'oggetto della controversia;
- i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;

- la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
- 3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, con comunicazione inoltrata alla Corte Federale di Appello ed al richiedente.
- 4. Il presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte, nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato; debbono essere assegnati alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre repliche; il Presidente dirige la riunione e regola la discussione, le funzioni di segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.
- 5. Il Presidente del Collegio arbitrale può concedere, su richiesta delle parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.
- 6. Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
- 7. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa da altra persona all'uopo designata, con esclusione di tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti federali nazionali e regionali eletti o nominati; per quanto non previsto dalle norme statutarie e regolamentari, si applicano gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 8. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

Art. 94 - Decisione

- 1. La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza e quindi redatta per iscritto. Essa deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti
 - b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione
 - c) il dispositivo
 - d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritto
 - e) la sottoscrizione
- 2. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purchè si dia atto del dissenso del terzo arbitro.
- 3. Il Collegio Arbitrale, alla unanimità, può delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia della decisione dovrà essere trasmessa entro quindici giorni alla Segreteria Federale.

4. Il termine di novanta giorni è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri; nel caso di sostituzione per impedimento decadenza o dimissioni di uno dei componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro trenta giorni da quando si è determinata l'indisponibilità dell'arbitro senza che ciò comporti il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti; le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
5. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
6. Il lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile.

Art. 95 - Spese di procedura


1. Gli incarichi di Presidente e Componente del Collegio Arbitrale, tranne la loro esplicita rinuncia, s'intendono conferiti a titolo oneroso.
2. Nella decisione è liquidato il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale, a carico della parte dichiarata soccombente.
3. Quando sussistono motivi di equità, il Collegio può porre a carico di entrambe le parti, in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento. Analogamente il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.

TITOLO IX – NORME FINALI

Art. 96 - Casellario Federale

1. È istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'articolo 80, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1518 del 15.07.2014, in quanto compatibili.
3. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI, a cura della Segreteria, per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 97 - Entrata in vigore



1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.
2. Entro la medesima data: i) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Federazione; ii) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla Procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.
3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previ-
genti.